

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 112}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORSINI GIANFRANCO, COMIS, MENEGHETTI, ARMELLIN

Presentata il 13 luglio 1983

Estensione dei benefici della legge 27 luglio 1962, n. 1115, ai lavoratori colpiti da silicosi rimpatriati dagli Stati della CEE e dagli altri paesi convenzionati con l'Italia per le assicurazioni sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai cittadini italiani rientrati in patria, dopo aver contratto la silicosi lavorando nelle miniere di carbone del Belgio, vennero concesse, con la legge 27 luglio 1962, n. 1115, le prestazioni di carattere economico e sanitario previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni.

Ciò si era reso necessario poiché, all'epoca, non esisteva in Belgio un regime assicurativo per la tutela dei lavoratori colpiti da silicosi. Tale normativa, per altro, dimostrò anche successivamente la sua grande utilità poiché consentì ai cittadini che avevano contratto tale forma morbosa di fruire con immediatezza dei benefici previdenziali ed assistenziali, senza attendere le conclusioni del lungo *iter*

della pratica di indennizzo, da parte della cassa di assicurazioni belga.

Le miniere del Belgio hanno rappresentato, e forse rappresentano ancora, la maggior causa di affezioni silicotiche, ma certamente molti lavoratori italiani sono esposti al rischio della silicosi anche lavorando nelle miniere e nelle gallerie delle altre nazioni della CEE, della Svizzera e di altri paesi, che per questo hanno sentito il dovere di stipulare con l'Italia convenzioni per le assicurazioni sociali.

Specie per coloro che hanno contratto detta malattia professionale attraverso prestazioni di lavoro in più d'uno degli Stati sopra citati, l'*iter* della pratica di indennizzo — che parte necessariamente

dall'accertamento dei vari periodi di lavoro prestati nei vari paesi — è lunghissimo e dura anni, mettendo in gravi difficoltà i lavoratori, i quali, rientrati in Italia ammalati, si trovano privi di mezzi di sostentamento.

È pertanto assolutamente necessario che anche a costoro venga estesa la possibilità di fruire delle anticipazioni di rendita previste dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, ed a tale scopo mira l'articolo unico della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I benefici previsti dalla legge 27 luglio 1962, n. 1115, a favore dei lavoratori colpiti da silicosi, associata o non ad altre forme morbose, contratta nelle miniere del Belgio, sono estesi ai lavoratori rimpatriati dall'estero, che hanno contratto la stessa affezione lavorando nelle miniere e nelle gallerie degli Stati della CEE, nonché di altri Stati convenzionati con l'Italia.